DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 maggio 2012

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esercizio 2010

(2012/548/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 ([1]),

— visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 [COM(2011) 473 — C7-0256/2011] ([2]),

— visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esercizio 2010,

— visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 [COM(2011) 736] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SEC(2011) 1350 e SEC(2011) 1351],

— visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2011) 643], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2011) 1189],

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia ([3]),

— vista la dichiarazione ([4]) attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 [06084/2012 — C7-0052/2012], e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

— visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 *bis* del trattato Euratom,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([5]), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

— visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([6]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

— visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ([7]), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

([1]) GU L 64 del 12.3.2010.
([2]) GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1.
([3]) GU C 366 del 15.12.2011, pag. 81.
([4]) GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134.
([5]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
([6]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
([7]) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

— vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio [1],

— vista la decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione [2],

— visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III — Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente — Martin SCHULZ

Il segretario generale — Klaus WELLE

[1] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.
[2] GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52.